

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Arezzo la società cooperativa denominata:

"FUTURA - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Presso la sede sociale s'intende eletto il domicilio di ogni socio.

Articolo 2

DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

SCOPO - OGGETTO

1) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone sia l'attività di gestione in forma d'impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici, sia l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma I lettera b) della Legge 381/1991, nonché dell'articolo 3 comma II lettera b della Legge Regionale Toscana del 22 Ottobre 1988 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto secondo quanto indicato nel successivo punto 2 del presente articolo.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

2) La cooperativa in conformità al descritto scopo mutualistico e tenuto conto dei requisiti ed interessi dei propri soci cooperatori si propone di:

TIPO A

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, Trasporto per soggetti in difficoltà, Reinserimento sociale e lavorativo, Educativo Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creative di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico - espressive, palestra, cineforum, tempo libero in genere, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale).

b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternabili dagli Enti locali;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TIPO B

- c) svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private, istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini, nonché estumulazioni, inumazioni e esumazioni. Gestire interventi di vario genere legati alla tutela dell'ambiente; provvedere alla raccolta di rifiuti e/o prodotti usati e/o provvedere al loro stoccaggio, riuso, recupero e riciclo e intermediazioni di rifiuti così come definita dalla vigente normativa in materia;
- svolgere attività postali in genere, servizio di corriere per documenti vari, pratiche automobilistiche, servizio notifiche, servizio di redazione delle denunce dei redditi e altre pratiche in genere;
- assumere incarichi per effettuare accertamenti di imposte e tasse comunali, distribuire cartelle esattoriali, cartelle servizi (acqua, luce, metano), certificati elettorali ed elenchi telefonici ecc., effettuare rilevazioni statistiche (censimenti ed altro), svolgere servizi di copisteria, traduzione, servizi informativi di carattere impiegatizio;
- provvedere all'ideazione ed alla progettazione di marchi, siti web ed immagini, coordinate e non, per Enti ed industrie, nonché all'assistenza tipografica ed all'ideazione e progettazione di stand pubblicitari;
- effettuare consegne a domicilio di prodotti alimentari, merci o materiali vari;
- effettuare il servizio di lettura contatori a domicilio, consegna di certificati, stampe, pubblicità ecc., effettuare attività di pronto intervento idraulico, elettrico, di falegnameria e di piccoli lavori domestici;
- gestire mense ai circoli ricreativi e dopolavoristici, sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati, gestire case per ferie e soggiorno non solo terapeutico ma anche turistico, sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati, effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti con accompagnatore, e non, con qualsiasi mezzo; effettuare attività di facchinaggio, giardinaggio, pulizia, sanificazione, lavanderia, servizio di autista, custodia di vetture, furgoni, cicli e motocicli anche in parcheggio temporaneo, in posteggi autorizzati o rimesse, sia in conto proprio che per privati ed enti pubblici, nonché attività di logistica con gestione di magazzini ed attività di traslochi;
- custodia e sorveglianza di centri di accoglienza, case famiglia, Musei ed altre strutture pubbliche e/o private; attività di trasporto per conto terzi in quanto debitamente autorizzati; svolgere attività di carattere culturale e formativo in genere, rivolte ad ogni fascia di età, in proprio o per conto di enti pubblici o privati, gestione di biblioteche, punti di consultazione e quant'altro connesso alla cultura ed alla formazione anche professionale, ivi compresi i corsi di formazione;
- svolgere attività di carattere ludico e ricreativo in genere;
- gestire e/o organizzare case di riposo per anziani e/o disabili anche in solo servizio diurno, gestire e/o condurre impianti sportivi di qualsiasi genere, gestire e/o condurre manifestazioni sportive, organizzazioni di congressi, meeting e manifestazioni similari, sia in proprio che per conto terzi;
- gestire servizi di segreteria, disbrigo di pratiche amministrative di vario genere, assistenza contabile ed amministrativa, pubbliche relazioni e rappresentanze con terzi, gestione del personale;
- effettuare il commercio al dettaglio ed al minuto di prodotti alimentari, artigianali, tessili e di abbigliamento e di oggettistica in genere;
- svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. La società potrà coltivare erbe medicinali ed aromatiche, trasformare i prodotti agricoli, anche al fine di ottenere prodotti erboristici fitoterapici, liquori, estratti in genere;
- effettuare ricerca scientifica nel campo agricolo, farmacologico, chimico e tecnologico;
- gestire attività alberghiere, agrituristiche, bed and breakfast, attività rivolte alla valorizzazione turistica del territorio;
- fornire servizi tecnici qualificati di qualsiasi tipo in materia urbanistica ed edilizia;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
- fornire assistenza contabile ed amministrativa; fornire servizi di segreteria;
- fornire consulenza e servizi in materia di marketing; eseguire il disbrigo di pratiche amministrative;
- fornire servizi di promozione pubblicitaria;

assumere, in Italia ed all'estero, da enti pubblici, privati, concessionari di pubblico servizio e, comunque, da qualsiasi soggetto pubblico, privato od a partecipazione mista: lavori, opere, forniture, servizi relativi al settore delle costruzioni edili, stradali dei lavori di terra, con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri; conduzioni di fonti di energia, studio, progettazione e realizzazione di reti e/o impianti di telecomunicazioni, di trasporti e conduzioni di energia, gasdotti e acquedotti, lavori idraulici relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, di oleodotti, di lavori di sistemazione agraria di verde pubblico e forestale; la costruzione di opere speciali in cemento armato con strutture speciali in cemento per ponti e pavimentazioni stradali e fabbricati industriali, aeroportuali, ferroviari e portuali; l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo;

la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento rifiuti anche speciali, impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, impianti gas (anche medicali) e loro manutenzione, impianti elettrici, telefonici, televisivi, satellitari, di rilevazioni fumi e sistemi antincendio e similari; impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, ivi inclusa l'attività di smaltimento materiali e rifiuti speciali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, opere di giardinaggio e di verde pubblico, ripristini di edifici storici architettonici e in cemento armato.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà, tuttavia, compiere tutte le operazioni atte a perseguire le finalità sociali, consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione ed aderire ad Enti riconosciuti di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Pertanto, ai fini di una identificazione esemplificativa, la società potrà sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale:

assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma - escluso lo scopo di collocamento - in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò sia conveniente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale proseguimento delle proprie finalità statutarie;

concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarle l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative ed in ogni caso mai nei confronti del pubblico;

partecipare a gare di appalto ed a trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

TITOLO II

Articolo 4

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione, dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci tutte le persone svantaggiate così come definite dall'art. 4, I comma, della legge 8 novembre 1991 n. 381, di ambo i sessi, ed i lavoratori che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e

specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, se giudicate in contrasto con gli interessi sociali.

Possono altresì essere soci, ai fini della organizzazione della vita sociale, assistenti sociali, medici e paramedici. La Cooperativa potrà avvalersi anche di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare nell'apposita domanda di ammissione di cui al successivo Articolo 5 dello statuto sociale anche il numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per gli altri soci operatori

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Articolo 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando:

- A) Nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza;
- B) il possesso dei requisiti indicati all'art. 4;
- C) il numero delle partecipazioni che intende sottoscrivere;
- D) di obbligarsi al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

I soci operatori dovranno, inoltre, indicare i seguenti ulteriori elementi:

- a) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- b) ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- c) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti A), dovranno indicare:

1. Ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
2. Oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
4. Certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Articolo 6

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad iscrivere, in caso positivo, il nominativo del socio ammesso nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 46.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione al richiedente circa l'esito della sua domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

In caso di ammissione a socio, dovrà invitarlo a pagare la quota di ammissione di Euro 20,00 (venti virgola zero zero) nonché a versare l'importo delle partecipazioni sottoscritte che non potrà essere inferiore a numero 2 (due) partecipazioni per complessive Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Articolo 7

I soci cooperatori sono obbligati:

- A) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che potrà avvenire anche in più soluzioni sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- B) a sottoscrivere le partecipazioni di cui al precedente articolo 6;
- C) a versare, oltre l'importo delle partecipazioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- D) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- E) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità, delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e' delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Articolo 8

SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le basi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la partecipazione di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà, comunque, essere superiore al 50 (cinquanta) per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione, del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. 11 recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo G.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 9

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte.

A) **Recesso:** oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura-sia cessato per qualsiasi motivo;
- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso legato al contratto di lavoro utilizzato;

Il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può- attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 4.5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglienza della domanda.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 del Codice Civile.

B) **Decadenza:** la decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4.

C) **Esclusione:** l'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione e che, comunque, abbia compiuto atti o comportamenti che danneggino la società, è considerato comportamento illegittimo la partecipazione ad altre società concorrenti che non sia preventivamente autorizzata rizzata con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione a' mezzo lettera raccomandata, al socio decaduto o escluso.

Articolo 10

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;

- b) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- c) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- d) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- a) quando non superi il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro applicato.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea, ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 C.C.

Articolo 11 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- e) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- f) che, senza, giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- g) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente articolo 5;
- i) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- j) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- l) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- o) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- p) che qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile.

Articolo 12 PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Contro le deliberazioni di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

Articolo 13 LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, oltre all'eventuale rivalutazione di cui all'art. 7 della Legge n.5992 (ristorno), la cui

liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25 a titolo di ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 14 **MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle partecipazioni (la cui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione, del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 15 **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 **SOCI FINANZIATORI**

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4. della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 17 **CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 18 **TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI**

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei

titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Articolo 19

MODALITA' DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 20

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 30.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione di cui all'articolo 19, comma 1 del presente Statuto, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore: hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, 1a deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire, secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 21

PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 22

ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 23

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 24

REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Articolo 25

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale- debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

Articolo 26

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di diritto del lavoro.

TITOLO III

PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 27

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da quanto segue:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni in numero illimitato, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
 - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 28

VERSAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le partecipazioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 3% (tre per cento), all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni 3 (tre).

Articolo 29

TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le partecipazioni sono nominative e sono rappresentate da certificati numerati progressivamente e sottoscritti dal presidente pro tempore della Cooperativa.

Le partecipazioni non possono essere cedute, sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nessun socio può avere un numero di partecipazioni per un valore nominale complessivo superiore a quello stabilito dalla legge.

Articolo 30

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ritorsi nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura prevista dal Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 27.

TITOLO IV

Articolo 31

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 32

ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 33

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova (il ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima).

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Articolo 34

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 16 e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 19 e alla relativa delibera di emissione;

- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25', del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Articolo 35

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 36

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Peri soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Articolo 37

VERBALI

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed anche in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

Articolo 38

ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle

zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea fra i soci. 1 soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai soci cooperatori. Il numero esatto di composizione sarà deciso dall'assemblea fra i soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi ovvero per il minor periodo deliberato dall'assemblea dei soci e possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo deterrai, nato dai soci per il periodo sopraindicato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza di voti, un presidente ed un vice presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente.

Qualora, durante la carica dovesse venire a mancare, uno o più Consiglieri, purché rimanga in carica la maggioranza, gli altri potranno cooptare quelli mancanti, i quali dovranno essere confermati dalla prima assemblea.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre essere invitati i Sindaci.

I Consiglieri che non partecipino alle riunioni del consiglio per due sedute consecutive senza giustificato motivo dovranno dimettersi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione venga richiesta da almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione può essere anche verbale, in tal caso il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti.

Le delibere del Consiglio devono essere approvate, per essere valide, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, ed in ogni caso quando si tratti di affari in cui taluno dei Consiglieri abbia interesse diretto. Il Consigliere personalmente interessato deve astenersi dal voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'assemblea.

Articolo 40 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Allo stesso compete la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Per determinati affari tassativamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare la firma sociale a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 **COLLEGIO DEI SINDACI**

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale può fissare gli emolumenti da corrispondere annualmente ai Sindaci Effettivi.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile ai soci finanziatori ove presenti.

Il Collegio dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili; il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità. Partecipa ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 42

Al Collegio dei Sindaci deve essere presentato il bilancio con tutti gli allegati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria. Il Collegio provvederà a redigere la propria relazione al bilancio.

Articolo 43

Al Collegio dei Sindaci deve essere sottoposto prima della pubblicazione l'ordine del giorno per l'assemblea straordinaria. Il Collegio dovrà provvedere a fare relazione scritta sugli argomenti per i quali verrà richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 44

REVISIONE LEGALE

La revisione legale in assenza del collegio sindacale è, esercitata da un revisore, legale (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 45

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla parte ricorrente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio, 2003, n. 5.

Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.

TITOLO V

Articolo 46

REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti interni compilati dal Consiglio di Amministrazione e che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 47

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48

In caso di scioglimento della società il patrimonio netto di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'at. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 49

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 48 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.